

Deliberazione N. 187**Assessore****Presidente Roberto FICO**

SPL	SSL	STL
204	04	02

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 20/05/2026

PROCESSO VERBALE

Oggetto:

Approvazione dell'Accordo Integrativo Regionale ai sensi dell'art. 23 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 6 marzo 2025 per la disciplina del Fondo Regionale di Solidarietà in favore delle farmacie convenzionate rurali e urbane con fatturato annuo complessivo ai fini IVA inferiore a euro 300.000,00.

1)	Presidente	Roberto	FICO	Presidente
2)	Vicepresidente	Mario	CASILLO	
3)	Assessore	Fulvio	BONAVITACOLA	
4)	Assessore	Vincenzo	CUOMO	
5)	Assessore	Onofrio Giustino Angelo	CUTAIA	
6)	Assessore	Vincenzo	MARAIIO	
7)	Assessore	Andrea	MORNIROLI	
8)	Assessore	Claudia	PECORARO	Assente
9)	Assessore	Angelica	SAGGESE	
10)	Assessore	Maria Carmela	SERLUCA	
11)	Assessore	Fiorella	ZABATTA	
	Segretario	Mauro	FERRARA	

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. in data 6 marzo 2025, è entrato in vigore il nuovo Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private;
- b. il menzionato ACN, all'art. 23, ha introdotto una nuova disciplina del contributo di cui all'art. 17, comma 4, del D.P.R. n. 371/1998, prevedendo che le relative somme siano destinate alla costituzione di un Fondo Regionale di Solidarietà;
- c. il medesimo articolo stabilisce che l'utilizzo di tale Fondo sia disciplinato da apposito Accordo Integrativo Regionale;

PRESO ATTO, sulla base dell'istruttoria dei competenti Uffici regionali, che

- a. la rete delle farmacie convenzionate costituisce presidio essenziale del Servizio sanitario regionale e garantisce prossimità, continuità assistenziale e accessibilità al farmaco sull'intero territorio regionale;
- b. le farmacie a basso fatturato, sia rurali sia urbane, svolgono una funzione di rilevante interesse pubblico, in particolare nei territori periferici, disagiati o caratterizzati da minore attrattività economica;
- c. il Fondo Regionale di Solidarietà è finalizzato al sostegno delle farmacie economicamente più fragili, al fine di concorrere al mantenimento della capillarità dell'assistenza farmaceutica convenzionata;
- d. Regione Campania, Federfarma Campania e Assofarm Campania hanno predisposto e condiviso l'Accordo Integrativo Regionale, attuativo dell'art. 23 dell'ACN del 6 marzo 2025, quale allegato A al presente provvedimento;
- e. il menzionato Accordo disciplina l'ambito di applicazione del Fondo, i requisiti di accesso, il fatturato di riferimento, le modalità di presentazione delle domande, l'istruttoria delle Aziende Sanitarie Locali, i criteri di riparto, i controlli e la durata dell'Accordo;
- f. il testo dell'Accordo allegato alla presente (Allegato A) quantifica per la Regione Campania uno stanziamento annuo del Fondo pari a euro 642.046,76;

VISTI

- a. il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria", ed in particolare l'art. 8, comma 2;
- b. il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371, recante il regolamento concernente l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private;
- c. in particolare, l'art. 17, comma 4, del citato D.P.R. n. 371/1998, che disciplina il contributo a carico delle Aziende sanitarie pari allo 0,15% della spesa sostenuta nell'anno 1986 dal Servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni farmaceutiche in forma diretta;
- d. il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- e. il vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private di cui all'articolo 8, comma 2, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sottoscritto in data 6 marzo 2025;
- f. in particolare, l'art. 23 del predetto ACN, che dispone che il contributo di cui all'art. 17, comma 4, del D.P.R. n. 371/1998 cessi di essere riversato all'ENPAF e alle farmacie pubbliche e sia destinato

all'istituzione di un Fondo regionale di solidarietà riservato alle farmacie rurali e urbane con fatturato annuo complessivo ai fini IVA inferiore a euro 300.000,00, demandandone la disciplina ad apposito Accordo Integrativo Regionale;

RITENUTO, pertanto

- a. di dover approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'Accordo Integrativo Regionale (Allegato A), ai sensi dell'art. 23 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 6 marzo 2025, per la disciplina del Fondo Regionale di Solidarietà in favore delle farmacie convenzionate rurali e urbane con fatturato annuo complessivo ai fini IVA inferiore a euro 300.000,00;
- b. di dover stabilire che le Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti provvedono all'istruttoria delle domande, all'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa vigente, nonché alla trasmissione degli esiti alla Direzione Generale Tutela della Salute Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale nei termini e secondo le modalità stabiliti nell'Accordo medesimo e nei successivi atti attuativi;
- c. di dover demandare alla Direzione Generale Tutela della Salute Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale gli atti consequenziali, ivi compresi la predisposizione del modello di domanda per l'accesso al Fondo Regionale di Solidarietà ed i provvedimenti di riparto e assegnazione delle risorse alle Aziende Sanitarie Locali ai fini della liquidazione alle farmacie aventi diritto;
- d. di dover precisare che:
 - d.1 il riparto del Fondo avviene secondo i criteri stabiliti nell'Accordo Integrativo Regionale, in conformità a quanto previsto dall'art. 23 dell'ACN del 6 marzo 2025, sulla base di un criterio inversamente proporzionale al fatturato annuo complessivo ai fini IVA;
 - d.2 le risorse del Fondo sono rinvenienti dal contributo di cui all'art. 17, comma 4, del D.P.R. n. 371/1998, come disciplinato dall'art. 23 dell'ACN del 6 marzo 2025, e trovano copertura sulle risorse già stanziato sul bilancio regionale;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati

1. di **APPROVARE**, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'Accordo Integrativo Regionale (Allegato A), ai sensi dell'art. 23 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 6 marzo 2025, per la disciplina del Fondo Regionale di Solidarietà in favore delle farmacie convenzionate rurali e urbane con fatturato annuo complessivo ai fini IVA inferiore a euro 300.000,00;
2. di **STABILIRE** che le Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti provvedono all'istruttoria delle domande, all'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa vigente, nonché alla trasmissione degli esiti alla Direzione Generale Tutela della Salute Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale nei termini e secondo le modalità stabiliti nell'Accordo medesimo e nei successivi atti attuativi;
3. di **DEMANDARE** alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale gli atti consequenziali, ivi compresi la predisposizione del modello di domanda per l'accesso al Fondo Regionale di Solidarietà ed i provvedimenti di riparto e assegnazione delle risorse alle Aziende Sanitarie Locali ai fini della liquidazione alle farmacie aventi diritto;
4. di **PRECISARE** che:

- 4.a il riparto del Fondo avviene secondo i criteri stabiliti nell'Accordo Integrativo Regionale, in conformità a quanto previsto dall'art. 23 dell'ACN del 6 marzo 2025, sulla base di un criterio inversamente proporzionale al fatturato annuo complessivo ai fini IVA;
- 4.b le risorse del Fondo sono rinvenienti dal contributo di cui all'art. 17, comma 4, del D.P.R. n. 371/1998, come disciplinato dall'art. 23 dell'ACN del 6 marzo 2025, e trovano copertura sulle risorse già stanziare sul bilancio regionale;
5. di **TRASMETTERE** il presente provvedimento, per quanto di competenza, al Gabinetto del Presidente, alla Direzione Generale Tutela della Salute e Coordinamento del SSR, anche per la notifica ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. del Servizio Sanitario Regionale, a Federfarma ed Assofarm Campania, al BURC per la pubblicazione ed alla Sezione Casa di Vetro del sito istituzionale della Regione Campania.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	187	del	20/05/2026	SPL 204	SSL 04	STL 02
------------------	-----	-----	------------	------------	-----------	-----------

OGGETTO:

Approvazione dell'Accordo Integrativo Regionale ai sensi dell'art. 23 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 6 marzo 2025 per la disciplina del Fondo Regionale di Solidarietà in favore delle farmacie convenzionate rurali e urbane con fatturato annuo complessivo ai fini IVA inferiore a euro 300.000,00.

QUADRO A	CODICE	NOME E COGNOME	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE		<i>Presidente Roberto FICO</i>	<i>19/05/2026</i>
DIREZIONE GENERALE	<i>204.00.00</i>	<i>Sostituto del Direttore Generale Ugo TRAMA</i>	<i>12/05/2026</i>
SETTORE / UOS PARTICOLARE	<i>204.04.00</i>	<i>Ugo TRAMA</i>	<i>12/05/2026</i>

DATA ADOZIONE	20/05/2026	VISTO SEGRETERIA DI GIUNTA	
COGNOME <i>FERRARA</i>	NOME <i>Mauro</i>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	<i>20/05/2026</i>

AI SEGUENTI UFFICI:

1010000 UFFICIO DI GABINETTO
2040000 DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

SPL = Direzione Generale

SSL = Settore

STL = UOS